



Dott. Francesco Lesandrelli
NOTAIO

Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5° del D. Lgs. 3
luglio 2017 n. 117. -----

Repertorio n.ro 113.871-----Raccolta n.ro 41.713-----

----- VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventi -----

il giorno diciotto -----

del mese di giugno -----

----- (18.06.2020) -----

alle ore 15:15. -----

In Ghedi (BS), nel mio studio secondario in Via Repubblica
n.ro 32, davanti a me Dott. Francesco LESANDRELLI Notaio in
Brescia, iscritto presso il Collegio Notarile di Brescia, è
presente: -----

* **ARCHETTI Vito** nato a Brescia (BS) il 15 settembre 1971, do-
miciliato per la carica ove sotto presso la sede, della cui
identità personale e qualità io Notaio sono certo, il quale,
nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e
nell'interesse della associazione: -----

----- "PROTEZIONE VOLONTARIA CIVILE - GHEDI" -----

----- con l'acronimo "P.V.C. - GHEDI" -----

con sede in Ghedi (BS), Via Borgosatollo (senza civico nume-
ro), iscritta con decreto n.ro 2141 foglio n. 591 progressi-
vo 2358 al "**Registro Generale Regionale del Volontariato del-
la Lombardia**", codice fiscale 98074760178, -----

mi richiede di redigere in pubblico verbale le risultanze,
*limitatamente al punto 3) dell'ordine del giorno di cui in-
fra*, dell'assemblea straordinaria della predetta associazio-
ne, qui riunita, per deliberare sul seguente -----

----- ordine del Giorno: -----

- 1) Approvazione bilancio 2019; -----
- 2) Preventivo bilancio 2020; -----
- 3) Modifiche statutarie relative all'adeguamento al Decreto
Legislativo 3 luglio 2017 n.ro 117 - Codice del Terzo Setto-
re. -----

Aderendo alla richiesta fattami, dò atto che l'assemblea si
svolge come segue: -----

Assume la presidenza a norma dello Statuto e su designazione
unanime da parte degli intervenuti, lo stesso componente nel-
la qualità suddetta, il quale, dopo aver proceduto a control-
lare l'identità e la legittimazione degli intervenuti in mo-
do da poter dichiarare che la riunione costituitasi è una re-
golare assemblea atta a deliberare sull'argomento posto al-
l'ordine del giorno, -----

----- fa constare e dà atto: -----

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata
ai sensi dello Statuto in questa sede, data ed ora; -----

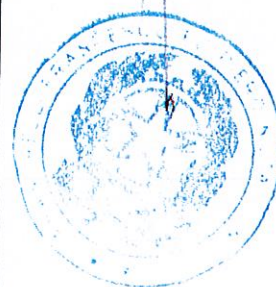
- che l'assemblea di 1^ convocazione indetta per il giorno
18 giugno 2020 alle ore 06:00 è andata deserta e che nell'av-
viso di convocazione suddetto venne indicato questo giorno

Registrato Agenzia

Entrate - Uff. Brescia

il 24 giugno 2020

n.ro 22404 Serie: 1T



ed ora per l'assemblea di 2^ convocazione qualora la prima fosse andata deserta; -----

- che del Consiglio Direttivo, sono presenti i membri in carica ARCHETTI Vito e SAVALLI Giancarlo; -----

- che sono presenti in proprio e per delega che previo controllo della sua regolarità viene acquisita agli atti sociali, complessivamente n.ro 19 (diciannove) associati sul totale di n.ro 22 (ventidue) iscritti al libro associati come risulta dal foglio di verifica che si allega al presente verbale sotto la lettera "A"; -----

- che l'art. 8) dello Statuto Sociale vigente prevede che le norme dello Statuto possono essere modificate dall'assemblea in prima convocazione quando sia presente o rappresentata da almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega e delibera con l'approvazione della maggioranza dei presenti; -----

----- dichiara -----

l'assemblea stessa validamente costituita in forma straordinaria e quindi idonea per deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, sul quale dichiara aperta la discussione. -- Presa la parola ed entrando nel merito dell'argomento del punto 3) dell'ordine del giorno, il Presidente espone all'Assemblea le ragioni che rendono opportuno procedere alla approvazione di un nuovo Statuto, nel testo che il Presidente legge e commenta, redatto per adeguarlo alle nuove disposizioni inderogabili dettate dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore - CTS), con le connesse deliberazioni. -----

Dopo ampia discussione, la proposta viene approvata con l'unanimità dei consensi degli associati presenti e rappresentati, e pertanto l'Assemblea Straordinaria -----

----- delibera: -----

a) di approvare il nuovo testo di Statuto della Associazione, composto di 27) articoli che si allega al presente atto sotto la lettera "B", portante, tra l'altro, la variazione della denominazione in -----

"PROTEZIONE VOLONTARIA CIVILE GHEDI - Organizzazione di Volontariato" -----

----- con l'acronimo " P.V.C. GHEDI ODV", -----
sotto la condizione sospensiva della valida iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); sino a quel momento l'ente continua ad essere regolato dallo statuto attuale, compreso l'acronimo "Onlus" che sarà sostituito dal nuovo acronimo "OdV" solo con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 117/2017. -----

Pertanto l'Associazione, ai sensi dell'art. 104, comma 2, del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, recante "Codice del Terzo Settore", utilizzerà nella propria denominazione ed in qual-

sivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus" sino al periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10, del D.Lgs. 117/2017 e, comunque, sino all'inizio del periodo d'imposta successivo all'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore. -----

Avveratasi la predetta condizione, l'Associazione assumerà nella propria denominazione e utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV". -----

b) di non istituire per ora l'organo di controllo non trovandosi nelle situazioni di cui all'art. 30 comma 2 del D.Lgs. n.ro 117/2017; -----

c) di conferire al Presidente pro-tempore dell'Associazione il mandato ed ogni connesso potere affinché provveda, in nome e per conto della Associazione, a porre in essere ogni e qualsiasi atto e adempimento - nessuno escluso o altrimenti limitato - che dovesse rendersi necessario e/o utile per il perfezionamento del procedimento amministrativo volto all'approvazione delle modifiche statutarie. -----

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 15:35. -----

----- * * * -----
Il presente verbale è esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3^c del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 in quanto "ha lo scopo di adeguare lo statuto a modifiche ed integrazioni normative". -----

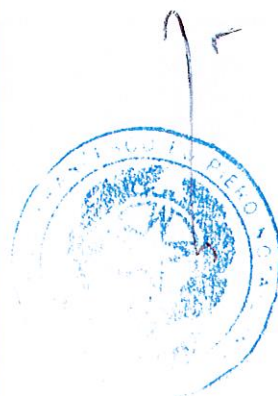
----- * * * -----
Il comparente dichiara di essere a conoscenza di quanto qui allegato e dispensa me Notaio dal darne lettura. -----

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che ho letto, presente l'assemblea, al comparente, il quale lo dichiara conforme alle risultanze dell'assemblea, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio. -----

Atto scritto con mezzo elettronico a sensi di legge da persona di mia fiducia sotto mia direzione e da me completato a mano, consta di un foglio di due facciate intere e parte della terza. -----

In originale firmato: ARCHETTI Vito -----

In originale firmato: Francesco LESANDRELLI Notaio (L.S.) -----



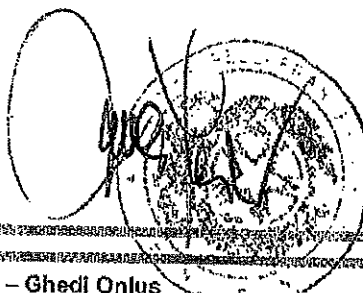


Ghedi, 18 giugno 2020

REGISTRO PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI

Presenze:

1	NOME E COGNOME	ORARIO ARRIVO
2	ARCHETTI VITO	
3	VILLANI GRASIA	
4	FERRARI NATALIA	
5	SERPA DAVIDE	
6	AUSILI SERGIO	
7	GIANNITO FRANCESCO	
8	DAVO SIMONE	
9	CARZANIGA IVAN LUIGI	
10	CINISI VITTORIO	
11	CILCONATI IVANO	
12	CERVATI MAURO	
13	CHECCHI CLAUDIA	
14	COSTA MARGHERITA	
15	ERCOLANI FILIBERTO	
16	FABIANI IVAN	
17	FERRO ANDREA	
18	MARGONI CARLO	
19	NODARI ANNA	
20	PROVEDDA CLAUDIO	
21	SAVANI GIANCARLO	
22	SORA ANDREA	
23	ZANETTI CRISTINA	
24		
25		
26		
27		



P.V.C. - Ghedi Onlus

Sede: Via Borgosatollo s.n. - 25016 Ghedi (BS)

Iscrizione: Registro Generale Regionale del Volontariato fg n.591 - progr. 2358 sez. D Decr.2141

C.F. 98074760178 Cell: 328 0492089 Fax: 030 9049092 E-Mail: pvc.ghedi@gmail.com

Posta Elettronica Certificata: avvcohed1@nec.protezionedivoleontariats.it

STATUTO ASSOCIAZIONE
"PROTEZIONE VOLONTARIA CIVILE GHEDI P.V.C. GHEDI - ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Costituzione, durata e sede

È costituita l'Associazione denominata "Protezione Volontaria Civile Ghedi - Organizzazione di volontariato o ODV", di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo "P.V.C. GHEDI ODV".

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV.

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede in GHEDI (BS)

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

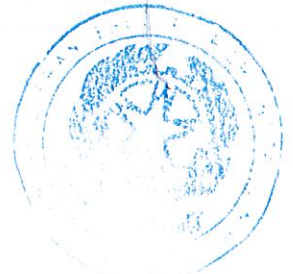
ART. 2 – Statuto

L'Associazione è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dal Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 224, dalle norme contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. in quanto compatibili, dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 – Finalità e attività di interesse generale.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, in via principale, dell'attività/delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) e lettera i) del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. In particolare l'Associazione, nello svolgere l'attività di protezione civile di cui al comma precedente, intesa quale previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze e loro superamento, al fine di tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo:

1. Previsione intesa come studio delle cause dei fenomeni calamitosi, della identificazione dei rischi e della individuazione delle zone soggette a rischio. Si tratta di attività svolte da tecnici specialisti
2. Prevenzione volta ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti ad eventi calamitosi; attraverso attività di informazione e di educazione del cittadini e scolaresche, l'autoprotezione, il primo soccorso, nonché mediante collaborazione con l'Amministrazione Comunale all'aggiornamento del piano comunale di protezione civile, partecipazione ad esercitazioni con simulazione di situazioni di emergenza



3. Soccorso in occasione di catastrofi ecologiche e calamità naturali sia in ambito locale che nazionale;
4. Ricerca di dispersi in zona di catastrofe e/o superficie;
5. Tutela dell'ambiente attraverso l'attività di vigilanza, sorveglianza, pulizia e manutenzione sentieri, alvei fluviali e foreste e con interventi atti a permettere la ricostituzione del patrimonio naturale, anche attraverso la pulizia dello stesso;
6. Organizzazione, tramite radio e altri dispositivi, delle attività inerenti i punti precedenti, in collaborazione con gli Enti preposti o con altre Associazioni che abbiano le medesime finalità;
7. Partecipazione a iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
8. Prevenzione e intervento durante problematiche inerenti l'ambito idrogeologico

L'Associazione nell'espletamento delle attività secondarie potrà svolgere, a titolo esemplificativo:

1. Noleggiare la propria struttura ad Associazioni con unità cinofile per addestramento sulle macerie
2. Collaborare con Associazioni per ciò che riguarda la diffusione e l'informazione della protezione civile
3. Organizzare simulazioni di emergenza in collaborazione con altri Enti di pubblico soccorso
4. Consulenze individuali a domicilio o in campo: consulenze per l'educazione o la risoluzione di problematiche comportamentali dei cani
5. Puppy class: corsi in parte individuali ed in parte collettivi per cuccioli
6. Classi di socializzazione: incontri collettivi che hanno lo scopo di promuovere le competenze sociali con i conspecifici
7. Passeggiate didattiche: escursioni della durata di una o due giornate (con eventuale pernottamento)
8. Progetti di zooantropologia didattica: progetti educativi e pedagogici nelle scuole
9. Seminari: incontri di approfondimento per esperti esterni su argomenti cinofili o per istruire a sua volta aspiranti insegnanti o istruttori
10. Corsi di formazione per educatori cinofili: volti a formare figure professionali competenti secondo l'approccio cognitivo-zooantropologico
11. Manifestazioni ed eventi: giornate divulgative e promozionali
12. Vendita materiale: vendita di materiale specifico e di difficile reperibilità (pettorine particolarmente confortevoli, giochi di attivazione mentale, ecc.) e di cd stampati con le foto dei cani ospiti in addestramento nonché di dispense sugli argomenti riferiti al settore specifico
13. Coinvolgere nelle proprie attività di promozione Enti Locali, Amministrazioni Pubbliche, Distretti Scolastici, ecc. con delibera da adottarsi dall'Assemblea dei soci ordinaria

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di Individuarle, intende svolgere, nei limiti *ex lege* previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II - ADERENTI

ART. 4 – Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle organizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e il Regolamento.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati;

Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta. Il rinnovo della quota sociale dovrà essere versata, negli anni successivi, entro il 31 marzo.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati.

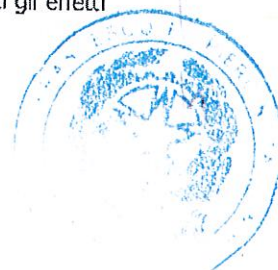
In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronuncino il Collegio dei Probiviri, alla prima riunione utile.

ART. 5 – Adesione e attività di volontariato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'adesione può essere ammessa a partire dall'età di tredici anni, previa autorizzazione dei genitori o di chi ne possiede la patria potestà, ma senza diritto di voto alle Assemblee; è comunque a tutti gli effetti volontario e coperto da assicurazione.



Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà al fine di partecipare con passione ed impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso, esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.

L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 7 – Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III – ORGANI

ART. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) Collegio dei Proibiviri;
- h) l'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla legge;
- i) Presidente Onorario;

ART. 9 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutto coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

ART. 10 – Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su richiesta da almeno un decimo dei soci, purché le motivazioni della richiesta siano scritte, motivate e giustificate.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea può svolgersi anche con modalità multimediali di videoconferenza, purché sia garantita ai soci la possibilità di intervento.

ART. 11 – Assemblea ordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere;
- b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) l'elezione e la revoca dei membri del Collegio dei Proibiviri;
- d) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- e) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;



- f) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- g) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- h) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- i) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 23 e 25 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
- j) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
- k) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

ART. 12 – Assemblea straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

ART. 13 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Il Consiglio può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Il Consiglio può svolgersi anche con modalità multimediali di videoconferenza, purché sia garantita al consigliere la possibilità di intervento.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto; su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.



Nell'impossibilità di attuare tale modalità, in Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART. 14 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'ideoneità pubblica degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 15 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 16 - Il Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge, provvede al disbrigo della corrispondenza, collabora con i diversi settori dell'Associazione (nucleo anagrafico, nucleo logistico, ecc.), mantiene i rapporti con le diverse

associazioni/enti esterni. Il Segretario può avvalersi di collaboratori all'interno dei volontari dell'associazione.

ART. 17 – Il Tesoriere

Il Tesoriere svolge le competenze amministrative e contabili dell'associazione. Sotto la propria responsabilità predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo entro la fine dell'anno solare e del bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile di ogni anno che sottopone al Consiglio Direttivo; provvede alla tenuta dei registri e della contabilità nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominale dei soggetti eroganti; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo

ART. 18 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere prese con il rispetto del diritto di contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili.

Delle proprie riunioni i Probiviri redigono apposito verbale da trascrivere in apposito libro.

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri, eletti fra i Soci, dura in carica 3 anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.

Qualora sia necessario il Collegio dei Probiviri vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'incarico dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

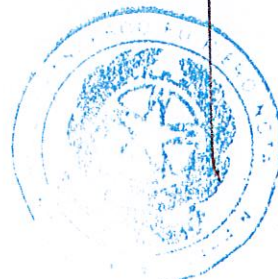
ART. 19 – L'Organo di controllo

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo si compone di tre membri effettivi.

L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.



All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

ART. 20 – Presidente Onorario

Carica designata ad uno o più volontari per meriti conseguiti in seguito alla vita dell'Associazione. L'incarico è proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Associazione dei Soci.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 21 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.

ART. 22 – Patrimonio, contributi e convenzioni.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente o chi per lui a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 23 – Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti *ex lege* previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 24 – Avanzi di gestione

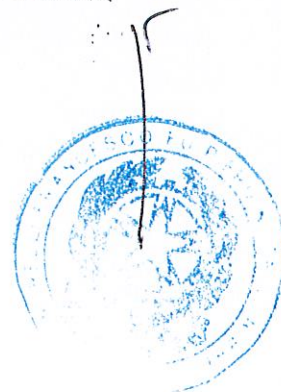
Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 25 – Libri Sociali Obbligatorii

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il Libro degli Inventari.



Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

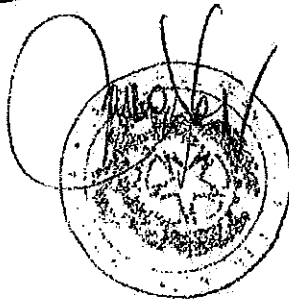
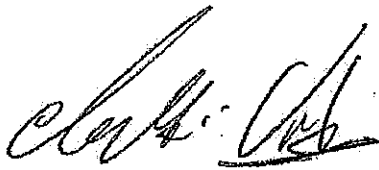
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 - *Scoglimento*

In caso di estinzione o di scoglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altra Organizzazione di Volontariato di protezione civile secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 27 - *Legge applicabile*

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.



La presente copia composta di 17 pagine è conforme all'originale conservato nei miei atti e si rilascia
in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Brescia,

- 8 LUG. 2020

